



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 18 novembre 2014

Seduta pubblica Sessione III ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 25

Presidente Michele Boffa

Consiglieri Segretari Francesco Bruzzone e Giacomo Conti

O.d.g. n. 503

Deliberazione n. 31

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE-ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 17 DICEMBRE 2012, N. 31 (NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DOPO LIBERALIZZAZIONI – LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ai sensi dei quali la materia del commercio rientra tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio articolata nelle seguenti materie:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa;

Visto, in particolare l'articolo 3 il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- la distribuzione dei carburanti;

Richiamata la propria deliberazione 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 27 dicembre 2012, n. 52, parte seconda;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno più nota come “Direttiva Bolkestein” che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;

Visto, altresì, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che prima della citata Direttiva Servizi si erano succedute numerose importanti normative statali, tutte caratterizzate ed ispirate dal nuovo principio di libertà di stabilimento e di libera concorrenza previsto anche nella Carta Costituzionale italiana, che hanno determinato un deciso impatto sulla normativa regionale in materia di commercio;

Dato atto che, successivamente, sono intervenute ulteriori normative statali emanate in materia di tutela della concorrenza (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione) che hanno inciso, sotto il profilo procedurale, sull'esercizio delle attività anche commerciali;

Rilevato che la Regione Liguria ha proceduto, nel 2011 e nel 2012, ad apportare nuove modifiche alla l.r. 1/2007 al fine di ulteriormente adeguare la propria normativa alle disposizioni statali di cui al capoverso precedente;

Dato atto che il recente quadro normativo statale cui dover fare necessariamente riferimento è il seguente:

- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che, con specifico riferimento alla materia della somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello sviluppo economico, nel mese di luglio 2013, è formalmente intervenuto nei confronti della Regione Liguria rammentando che, oltre alle già operate modifiche della propria normativa nel settore del commercio, era necessario intervenire anche su quelle disposizioni che in materia di somministrazione di alimenti e bevande prevedevano ancora il rilascio dell'autorizzazione amministrativa in luogo della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Considerato, pertanto, che, parallelamente alla presente deliberazione di modifica e integrazione della programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla richiamata deliberazione 31/2012, sia in quei paragrafi che contengono disposizioni sulla somministrazione di alimenti e bevande, sia in quei paragrafi che, a seguito della fase di primo anno di applicazione dell'atto di programmazione commerciale ed urbanistica di cui trattasi, richiedono ulteriori chiarimenti per una corretta ed omogenea applicazione nel territorio regionale delle norme in esame, si rende necessario:

- modificare alcuni articoli della richiamata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni recanti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande contenute al Capo VI essendo necessario adeguarli alla normativa statale contenuta nel d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificato dal d.lgs. 147/2012 emanato in attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, e successive circolari ministeriali esplicative;
- modificare alcuni articoli della richiamata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni relativi alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa in linea con la fase che da tempo la Regione Liguria ha intrapreso relativa allo snellimento e semplificazione amministrativa dei propri procedimenti relativi all'esercizio delle attività commerciali;
- approvare la nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, sia a seguito della modifica delle relative disposizioni normative contenute nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sia in considerazione del fatto che la deliberazione consiliare 27 febbraio 2008, n. 5 (Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) ha durata quadriennale;

Preso atto che è attualmente in atto un lavoro congiunto tra Ministero dello sviluppo economico e Gruppo interregionale ristretto (Liguria, Emilia, Toscana, Piemonte) in rappresentanza del Coordinamento interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome al fine di omogeneizzare la regolamentazione a livello nazionale dei titoli abilitativi in materia di esercizio delle attività commerciali nel rispetto delle autonomie regionali e con l'obiettivo di contemperare la competenza esclusiva in materia di commercio delle Regioni con quella parimenti esclusiva in materia di tutela della concorrenza del Governo;

Rilevato, pertanto, necessario procedere alle modificazioni e integrazioni della deliberazione consiliare 31/2012 di cui all'allegato, parte integrante e necessario, del presente atto;

Atteso che il sopracitato articolo 3 della citata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale, programmazione che avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Rilevato che, ai sensi del soprarichiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, al fine della predisposizione degli atti di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, devono essere approntate forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali;

Dato atto che la Giunta ha proceduto, anche in fase di stesura delle modificazioni e integrazioni alla deliberazione consiliare 31/2012, contenute nell'allegato al presente atto, alle consultazioni, in merito ai contenuti della programmazione medesima, di tutti gli operatori, sia pubblici che privati, successivamente auditi anche nella competente Commissione consiliare;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2014, n. 11 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 3 novembre 2014;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

DELIBERA

di approvare, per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati, le modificazioni e integrazioni della deliberazione consiliare 31/2012 contenute nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nessun Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.

Procedutosi a regolare votazione, palese nominale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza dei due Segretari, si ha il seguente risultato (come da elenco agli atti):

- presenti n. 25
- votanti n. 23
- voti favorevoli n. 23
- astenuti n. 2

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara pertanto approvato il provvedimento.

IL PRESIDENTE
(Michele Boffa)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Francesco Bruzzone)
(Giacomo Conti)

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 31**

PARAGRAFO 1

**CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DELLE STRUTTURE DI VENDITA AL
DETTAGLIO**

Al punto:

“Per esercizi NON alimentari si intendono”, dopo la parola” merci” del quarto capoverso, è aggiunta la parola: “speciali”

PARAGRAFO 2

LETTERA B) CONTRATTI O PATTI D’AREA

Al capoverso 26, numero 1, all’ottavo pallino otto, le parole: “pari al”, sono sostituite dalle seguenti: “pari ad almeno”.

Alla fine del numero 1 è aggiunto il seguente periodo:

“- possono partecipare ai Patti d’area anche le Prefetture e gli operatori commerciali che già esercitano l’attività commerciale negli immobili inseriti nell’ambito territoriale del Patto d’area alle condizioni indicate nel medesimo.”

PARAGRAFO 3

DEROGA AI LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE DI VENDITA

LETTERA B) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI

Al punto §, alla fine dell’ultimo pallino, dopo la parola: “perimetrata” sono aggiunte le seguenti: “ovvero qualora previsto nel Patto d’area di cui al Paragrafo 2”.

PARAGRAFO 4

CRITERI E INDIRIZZI PER INSEDIAMENTI DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE SPECIFICI OBBLIGATORI

LETTERA A) NUOVE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA NEI CENTRI STORICI

Al primo pallino le parole: “Paragrafo 5” sono sostituite dalle seguenti: “presente Paragrafo”.

LETTERA B) SUBINGRESSO IN MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Le parole: “Paragrafo 5” sono sostituite dalle seguenti: “presente Paragrafo”.

PARAGRAFO 5

**CRITERI E INDIRIZZI PER NUOVI INSEDIAMENTI DI GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI,
PARCHI COMMERCIALI, DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI**

Alla fine del Paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera:

“C) SUBINGRESSO in Grandi strutture di vendita

Nel caso di SOLO SUBINGRESSO in Grandi strutture di vendita ovunque siano collocate **NON** è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al presente paragrafo e dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.”.

Dopo il Paragrafo 5 è aggiunto il seguente:

“PARAGRAFO 5 BIS
DEROGA PER EDIFICI PREESISTENTI

Le prescrizioni relative al rispetto dei requisiti qualitativi e di prestazione specifici obbligatori di cui al Paragrafo 4, “Criteri e indirizzi per insediamenti di medie strutture di vendita” e al Paragrafo 5 “Criteri e indirizzi per nuovi insediamenti di grandi strutture di vendita, centri commerciali, aggregazioni di esercizi singoli, parchi commerciali, distretti commerciali tematici”, nonché gli standards di parcheggi di cui al Paragrafo 15 per gli esercizi di vicinato, fatto salvo quelli previsti dalla vigente normativa statale, non trovano applicazione in edifici preesistenti e già con destinazione d’uso commerciale.”.

PARAGRAFO 6
AMPLIAMENTI-CONCENTRAZIONI-ACCORPAMENTI-TRASFERIMENTI

I primi sei periodi, dalle parole: “Sono consentite” fino alle parole: “non alimentare”, sono sostituiti dai seguenti:

“Sono consentite le operazioni di ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento di tutte le strutture di vendita alle condizioni di cui ai sottoriportati punti.

Per ESERCIZI AUTORIZZATI si intendono quegli esercizi commerciali che hanno già ottenuto l’autorizzazione commerciale (o S.C.I.A.) ma che non devono necessariamente essere esistenti e già attivi, nel senso di già esercitanti l’attività commerciale.

Per AMPLIAMENTO si intende aggiunta di nuova superficie netta di vendita ad un esercizio commerciale:

- per ampliamento non in loco, si intende una estensione in senso “fisico” dell’attività commerciale; che si estende oltre i limiti dell’unità immobiliare in cui viene esercitata l’attività commerciale autorizzata, ad esempio inglobando spazi vicini, in termini urbanistici relativi ad altre unità immobiliari, ma la “localizzazione” urbana rimane la stessa;
- per ampliamento in loco, si intende un aumento della SNV che rimane peraltro circoscritto all’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività commerciale; ad esempio mediante l’utilizzo di spazi prima destinati a magazzini o altri usi diversi dall’area di vendita.

Per ACCORPAMENTO si intende l’ampliamento della superficie netta di vendita di un esercizio commerciale a seguito di aggiunta della superficie netta di vendita di uno o più esercizi commerciali.

Per CONCENTRAZIONE si intende la realizzazione di un nuovo esercizio commerciale a seguito della chiusura di due o più esercizi commerciali.

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 8 e dai successivi punti del presente Paragrafo:

- 1) gli AMPLIAMENTI e/o ACCORPAMENTI delle Medie e delle Grandi strutture di vendita/Centri Commerciali sono consentiti alle seguenti condizioni:

- rispetto dei REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE GENERALI E SPECIFICI OBBLIGATORI di cui ai Paragrafi 4 e 5 a seconda che trattasi di Medie o Grandi Strutture di vendita;
- rispetto dei CRITERI URBANISTICI stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Tali requisiti sono richiesti con riferimento ALLA SOLA QUOTA DI SUPERFICIE NETTA DI VENDITA AMPLIATA o ACCORPATA. Con riferimento ai REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE SPECIFICI OBBLIGATORI di cui ai Paragrafi 4 e 5, lettera a), non è richiesta la classe energetica globale B.

- 2) le CONCENTRAZIONI delle Medie e delle Grandi strutture di vendita/Centri Commerciali sono consentite alle seguenti condizioni:
- rispetto dei REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE GENERALI E SPECIFICI OBBLIGATORI di cui ai Paragrafi 4 e 5 a seconda che trattasi di Medie o Grandi Strutture di vendita;
 - rispetto dei CRITERI URBANISTICI stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Tali requisiti sono richiesti con riferimento A TUTTA LA SUPERFICIE NETTA DI VENDITA derivante dalla CONCENTRAZIONE.

Nei casi di cui ai Punti 1 e 2, devono essere rispettate le superfici di vendita autorizzate per i due settori merceologici alimentare e non alimentare.”.

Al punto AMPLIAMENTI E TRASFERIMENTI di:

- ❖ ESERCIZI DI VICINATO
- ❖ MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
- ❖ GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

la parola: “1544” è sostituita dalla seguente: “1539”.

PARAGRAFO 8

A) AMPLIAMENTO IN LOCO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

Al terzo capoverso le parole: ”Paragrafo 5” sono sostituite dalle seguenti: “Paragrafi 4 e 5” e le parole: “L’esercizio che si amplia non deve comunque superare il limite dimensionale corrispondente alla sua tipologia, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti paragrafi.” sono soppresse.

B) MODIFICA SETTORE MERCEOLOGICO

Al secondo capoverso le parole: ”Paragrafo 5” sono sostituite dalle seguenti: ” Paragrafi 4 e 5”.

PARAGRAFO 11

DISPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 1/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Lettera C) TEMPORARY SHOPS – NEGOZI TEMPORANEI

Al primo capoverso le parole: “non inferiore a 1 MESE né superiore a 4 MESI” sono sostituite dalle seguenti: “da un giorno fino ad un massimo di 4 mesi”.

Al terzo capoverso le parole: “, quali musei, cinema e teatri” sono soppresse.

Al quarto capoverso le parole: “una volta” sono sostituite dalle seguenti: “due volte”.

Al sesto capoverso le parole: “comma 4” sono soppresse.

LETTERA E) DISPOSIZIONI PER VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Nelle premesse le parole: “all'articolo 13 che sono quelli professionali” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 12 che sono quelli morali”.

LETTERA H) DISPOSIZIONI SUGLI ARTICOLI 56 E 57 L.R. 1/2007 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

La lettera h) è soppressa.

LETTERA J) PASTIGLIAGGI NELLE EDICOLE

Al secondo capoverso le parole: “punto G)” sono sostituite dalle seguenti: “punto I)”.

LETTERA K) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Al quattordicesimo capoverso le parole: “Non trova, pertanto, più applicazione l'articolo 115 (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa) di cui l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.” sono soppresse.

Al sedicesimo capoverso le parole: “Si precisa che in materia di **Orari di distributori automatici**, trova, invece, applicazione l'articolo 116 bis della l.r. 1/2007, così come modificata dalla l.r. 38/2011 soprarrichiamata che stabilisce quanto segue:

Articolo 116 bis

(Orari di distributori automatici)

I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore.” sono soppresse.

LETTERA N) DISPOSIZIONI PER APPLICAZIONE d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147

L'intera parte avente ad oggetto “REGIME GIURIDICO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” è soppressa.

PARAGRAFO 15

La rubrica “**CRITERI URBANISTICI**” è sostituita dalla seguente: “**RAPPORTO TRA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA E STANDARDS URBANISTICI**”

All'inizio del Paragrafo è inserito il seguente periodo:

“Le principali novità introdotte dalla presente programmazione commerciale in rapporto alla pianificazione urbanistica sono di seguito elencate.

Innanzitutto si fa presente che, a fronte della necessità di addivenire ad una programmazione regionale in materia di attività commerciali che, in conformità ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e della libera concorrenza, sia non più basata su criteri di natura quantitativa o su vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, la nuova programmazione è stata ridefinita attraverso la formulazione di indirizzi e criteri che rispettano i sopracitati principi.

Per quanto concerne gli indirizzi e criteri introdotti con la nuova programmazione regionale si sottolinea che le relative previsioni hanno immediata efficacia nei confronti dei vigenti atti comunali di programmazione commerciale ed urbanistica nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione del Consiglio regionale 31/2012 (27.12.2012), sono da considerarsi immediatamente applicabili e prevalenti sia sulle diverse previsioni di programmazione commerciale e di pianificazione urbanistica comunale che i Comuni avessero in precedenza recepito basandosi sulla previgente programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18/2007, sia sulle mere previsioni di pianificazione urbanistica dei Comuni che non avevano recepito la precedente programmazione commerciale regionale.

Ciò significa, in particolare, che le disposizioni di cui al Paragrafo 3, (Deroga ai limiti massimi di superficie di vendita) prevalgono sulla pianificazione commerciale ed urbanistica comunale in quanto sono di immediata applicazione, e, pertanto, non necessitano del recepimento da parte del Comune nei propri strumenti urbanistici, anche qualora i parametri comunali fossero attualmente più restrittivi rispetto a quelli regionali introdotti dalla presente programmazione.

Resta fermo che i Comuni nell'aggiornare ovvero nell'adottare il proprio Piano commerciale di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni hanno l'onere di adeguare le proprie previsioni alle succitate nuove disposizioni regionali, al fine di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza per i cittadini.

Ciò premesso in generale, per quanto concerne invece l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici si evidenzia che, in base alle indicazioni contenute nel paragrafo 5, deriva per ciascun Comune l'obbligo di verificare se nel vigente strumento urbanistico (PUC o PRG o PdF) siano già individuate le aree compatibili con l'insediamento delle sopracitate tipologie distributive secondo i criteri e gli indirizzi specificati nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), ribadendosi al contempo l'immediata efficacia vincolante sugli atti comunali di programmazione commerciale e di pianificazione urbanistica degli specifici divieti stabiliti nella tabella riportata nello stesso Paragrafo 5 con riferimento agli ambiti del territorio ivi individuati.

In particolare si sottolinea che in base ai criteri contenuti nella citata lettera a) le Grandi strutture di vendita, i Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici "possono essere insediate esclusivamente nelle aree, zone o edifici che abbiano una specifica destinazione per l'insediamento di tali tipologie distributive".

Pertanto, con riferimento al criterio sopramenzionato - con il quale è stata subordinata la possibilità di insediamento delle ridette tipologie distributive alla previa condizione di conformità con la specifica destinazione d'uso prevista nel vigente strumento urbanistico comunale - si richiama l'attenzione sul potere-dovere dei Comuni di darsi carico della verifica della coerenza o meno delle attuali previsioni urbanistiche rispetto alla nuova condizione richiesta per assentire, in sede di procedimento unico di SUAP ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la realizzazione delle strutture in argomento e, se del caso, di procedere alla variazione del proprio strumento urbanistico comunale al fine di individuare le aree destinate all'insediamento di tali tipologie distributive secondo le ordinarie procedure stabilite, in caso di PUC, negli articoli 43 o 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e, in caso di Comune dotato di PRG o di PdF, ai sensi della l. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni.

Invero in caso di attivazione della suddetta procedura di SUAP senza che sussista nel vigente strumento urbanistico comunale per l'area interessata la pre-condizione della specifica destinazione d'uso per la tipologia distributiva di che trattasi, tale procedimento unico non sarà procedibile fino a quando il Comune non avrà assunto apposito atto di programmazione commerciale e non avrà

conseguito l'approvazione della variante al proprio strumento urbanistico adottata nei termini indicati nella citata lettera a).

Ciò significa che solo a seguito dell'approvazione dell'atto di variazione dello strumento urbanistico comunale secondo le procedure urbanistiche ordinarie sopramenzionate, si potrà dare corso all'istanza presentata al SUAP ai sensi del ridetto articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Quanto sopra specificato vale soltanto per i futuri insediamenti di nuove tipologie distributive mentre continuano ad applicarsi gli indirizzi e criteri della previgente programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18/2007 in relazione ai procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali individuati nella lettera B) del paragrafo 13 della presente programmazione.

Con riferimento ai nuovi criteri urbanistici contenuti nel presente paragrafo ed aventi ad oggetto gli standard urbanistici si segnala che, come ivi specificato, tali nuove disposizioni prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e nelle altre normative comunali in materia edilizia se ed in quanto questi ultimi contengano standard meno elevati.

Ciò significa che ove le previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale siano più restrittive rispetto a quelle fissate dal presente paragrafo 15 non si ha prevalenza automatica dei nuovi standard regionali, ferma restando la facoltà del Comune di adeguare le proprie previsioni ai ridetti nuovi standard mediante le ordinarie procedure di variante del proprio strumento urbanistico e, preferibilmente, nel contesto della variante per l'individuazione delle aree per l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici di cui alla ridetta lettera a) del paragrafo 5.

Si rammenta, infine, che, a seguito della modifica dell'articolo 15 della l.r. 1/2007 che ha stabilito che per Medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi una superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq, è necessario che i Comuni effettuino la ricognizione delle Medie e Grandi strutture di vendita autorizzate con l'indicazione della superficie destinata alla vendita del settore merceologico alimentare e quella del non alimentare e ne diano comunicazione alla Regione, Settore Politiche di Sviluppo del Commercio.

La Circolare n. 1/2003 - Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo economico Dipartimento Pianificazione territoriale, urbanistica - Settori Politiche di sviluppo del commercio e affari giuridici del territorio, pubblicata sul B.U.R.L. n. 14, Parte II, del 3 aprile 2013, recante: "Indicazioni ai Comuni conseguenti alla nuova programmazione commerciale ed urbanistica approvata con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2012, n. 31 (Prot. n. PG/2013/42712 del 13 marzo 2013)" è superata a seguito delle indicazioni di cui sopra."

Nella Tabella Medie Strutture di Vendita colonna Parcheggi,

– la prima riga:

ALIMENTARE	2,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita
------------	---

è sostituita dalla seguente:

ALIMENTARE	Dai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq = 1,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita Da 800 fino a 1.500 mq = 2,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita
------------	---

– nella seconda riga, la misura: "0,75 mq." è sostituita dalla seguente: "0,80 mq."

– la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) l'utilizzo, a titolo gratuito per i clienti dell'esercizio commerciale, di parcheggi privati nelle immediate vicinanze del medesimo esercizio, previa convenzione tra il titolare dell'attività commerciale e i soggetti privati che hanno la disponibilità dei relativi parcheggi, fermo restando il limite di superficie di parcheggio previsto dal presente regolamento;

IMPATTO SULLA VIABILITÀ - ACCESSI MSV

Al termine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: “Tale alternativa vale anche per gli accessi GSV.”.

Dopo il Paragrafo 16 è aggiunto il seguente:

“PARAGRAFO 17

CHIARIMENTI SU APPLICAZIONE ARTICOLO 36 BIS DELLA L.R. 1/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

L'articolo 36 bis. (*Presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche*), al comma 4 (comma così modificato dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2013, n. 17) stabilisce:

“La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cedente e del cessionario con le modalità previste nella presente legge.”

La legge regionale 13 giugno 2013, n. 17 (Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)) pubblicata sul B.U.R.L. del 19 giugno 2013, ha previsto la sospensione temporanea per 24 mesi della acquisizione da parte del Comune del DURC per gli operatori del commercio sulle aree pubbliche.

Nel caso di trasferimento di gestione (contratto d'affitto di azienda) poiché sia il CEDENTE che il CESSIONARIO devono essere in regola col DURC qualora, in questi 24 mesi di SOSPENSIONE del DURC, il CESSIONARIO non pagasse, alla scadenza dei 24 mesi il Comune procederà all'acquisizione del DURC nei confronti del CESSIONARIO che è in quel momento titolare della AUTORIZZAZIONE; qualora quest'ultimo non abbia pagato, il Comune revocherà l'autorizzazione al CESSIONARIO e non al CEDENTE il quale, alla scadenza del contratto di affitto di azienda, rientrerà nella titolarità dell'AUTORIZZAZIONE e da quel momento in poi dovrà essere ovviamente lui a pagare i contributi per essere in regola col DURC.

Questo perché se il CESSIONARIO non dovesse pagare, non sarebbe corretto che fosse il CEDENTE a doversi far carico del mancato pagamento da parte del cessionario nel periodo in cui era lui ad essere titolare dell'autorizzazione.”.